



CITTÀ di AULLA



COMUNE di CARRARA



COMUNE di MONTIGNOSO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO “SALVO D’ACQUISTO”, SITO IN AULLA, LOC. QUERCIA, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI AULLA.

CPV: 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”

N. GARA: 8764507

N. CIG: 945374552B

1. PREMESSE

Con determina del Dirigente del Settore Servizi alla Città, di approvazione del Capitolato per l'affidamento in Concessione e allegati e a contrarre, n. 1532 del 17/10/2022, l'Amministrazione del Comune di Aulla ha determinato di affidare in concessione il servizio di gestione del Centro Sportivo "Salvo d'Acquisto", sito in Aulla, Loc. Quercia, di proprietà del Comune di Aulla.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della concessione è AULLA (MS) [codice NUTS ITI 11]

Comune di Aulla	Piazza Gramsci 24, 54011 Aulla (MS)
Cod. Fiscale e Part. IVA	81003750452
Indirizzo Internet	www.comune.aulla.ms.it
PEC	comune.aulla@postacert.toscana.it

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Luciana Micheletti.

Il **Responsabile del procedimento di gara** è la Dott.ssa Daniela Bicchieri.

Il **Direttore della esecuzione** è il Dott. Gianmattia Tasso

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende il presente bando di gara e i seguenti allegati:

- 1) Capitolato per l'affidamento in Concessione
- 2) Piano Economico Finanziario (PEF)
- 3) Planimetria
- 4) DGUE
- 5) Mod. 1 - Ulteriori dichiarazioni
- 6) Mod. 2- Offerta economica- Indicazione oneri aziendali e costo manodopera"

Il presente bando di gara, oltre che sulla piattaforma elettronica START, ai sensi dell'art. 73, comma 4 del D.lgs 50/2016, è pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale, sul profilo del Committente www.comune.aulla.ms.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), all'Osservatorio dei Contratti Pubblici sez. regionale della Toscana (SITAT), su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale.

Ai sensi del sopra richiamato art. 73, comma 4, le spese di pubblicazione obbligatorie (quantificate in circa € 1.500,00) dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario al Comune di Aulla entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione.

La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente Bando, nel Capitolato per l'affidamento in Concessione e allegati e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>).

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all'indirizzo URL: <https://start.toscana.it>.

2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 76 del Codice, che sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri), avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "*Comunicazioni*" relativa alla gara in oggetto, accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Le comunicazioni vengono gestite su doppio canale. La SA potrà inviare una comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) o via posta elettronica ordinaria (PEO).

Tali comunicazioni da parte dell'Amministrazione, vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie di messaggio:

- **Comunicato:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Chiarimento:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Comunicazione:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Richiesta informativa o integrativa:** a partire dallo stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Soccorso istruttorio:** a partire dallo stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

L'operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:

- **chiarimento**, a partire dallo stato della procedura "non iniziata" fino e compreso "in corso";
- **comunicazione**, a partire dallo stato della procedura "non iniziata";

E' tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

La sezione "Posta ricevuta" rappresenta la sezione che l'utente visualizza di default quando accede al modulo delle Comunicazioni.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come

spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali chiarimenti circa la modalità di accesso e caricamento dei documenti possono essere richiesti gratuitamente ai seguenti recapiti:

- 1) n. 081 0084010, "Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l."
- 2) n. 02 86838415/18 o all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com; .

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente bando/disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.carrara@postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché la natura della stessa è tale da non consentire la suddivisione in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 50/2016.

Oggetto della concessione è la gestione del Centro Scolastico Sportivo "Salvo d'Acquisto" di proprietà del Comune di Aulla. Le strutture dell'impianto, nonché i servizi, oggetto della concessione sono descritti agli articoli 2 e 3 del Capitolato per l'affidamento in Concessione.

L'impianto sportivo viene concesso nello stato di fatto in cui si trova, noto al concessionario e risultante dalla relazione allegata al capitolato (allegato A).

La gestione dell'impianto sportivo comprende le seguenti attività:

- apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto sportivo;
- gestione di segreteria, biglietteria, reception;
- pulizia dell'intero impianto sportivo al fine di mantenere livelli costanti di igiene;
- gestione delle piscine comprensiva di servizio di assistenza bagnanti, trattamento delle acque e organizzazione di corsi di nuoto e corsi di ginnastica in acqua;

- gestione della Palestra da Pallavolo, già denominata palazzetto dello sport;
- conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici;
- gestione della pista di atletica e dei campi da tennis e da calcetto;
- gestione bar.

Costituiscono attività principale la gestione delle piscine e la gestione della palestra da pallavolo.

Il valore della concessione per l'intero periodo contrattuale è stimato in € 3.285.000,00, come dettagliato nel PEF e in conformità al disposto dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016.

Non viene stabilito alcun canone annuo a carico del concessionario.

Il Comune corrisponderà al concessionario un contributo annuo; l'importo di tale contributo annuo è determinato in € 30.000,00 ed è soggetto a ribasso in sede di offerta economica.

Pertanto, l'importo a base di gara da assoggettare a ribasso è pari a € 30.000,00.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'impianto sportivo.

Il centro sportivo dovrà essere aperto al pubblico, in data concordata con l'Amministrazione Comunale, entro il termine massimo di sessanta giorni (da calendario) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza del contratto Impresa Concessionaria è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie.

A tal fine si evidenzia che sono prestazioni principali le seguenti attività:

- la gestione delle piscine
- la gestione della palestra da pallavolo

Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; la mandataria deve eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

a) **Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ ECONOMICA E TECNICA

1. di essere in possesso di un fatturato medio negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del bando di gara, pari ad almeno € 365.000,00.

2. di disporre di tutta l'attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessaria allo svolgimento dell'attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al **punto 7.1 lett. 0** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.2 e il requisito di cui al precedente punto 7.3. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo all'impianto sportivo oggetto della concessione è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, all'indirizzo e-mail: gianmattia.tasso@comune.aulla.ms.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e

cognome del concorrente, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e i loro recapiti di telefonia mobile. La richiesta deve specificare l'indirizzo/numero di fax/posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli orari e giorni stabiliti dalla Stazione appaltante. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

I sopralluoghi devono essere richiesti con almeno 48 ore di anticipo. Non verranno fissati appuntamenti per il sopralluogo negli ultimi 4 giorni lavorativi che precedono la scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

10.SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al c. 2 del citato articolo 184. Il Concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

Il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni principali; a tal fine si ricorda che costituiscono attività principale la gestione delle piscine e la gestione della palestra da pallavolo.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una Garanzia fideiussoria, ex art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del valore dell'appalto (**€ 65.700,00**).

La stessa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto del concessionario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia, il cui beneficiario è il Comune di Aulla, può essere costituita, a scelta del concorrente:

a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

a) **con bonifico** (si precisa che il deposito è infruttifero), **in assegni circolari o in contanti**, con versamento presso la Tesoreria Comunale c/o: Cassa di Risparmio di Carrara – Agenzia di Aulla Cin D – Abi 06110 – Cab 69860 – C/C n. 000080706090 IBAN : IT89X0617569862000080706090 indicando come causale: "*Cauzione provvisoria gara Concessione impianto sportivo loc. Quercia*") da **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993.

Si precisa quanto segue:

- nel caso di prestazione della garanzia a mezzo di assegno circolare, occorrerà caricare a sistema copia della ricevuta di versamento;

- la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

- la garanzia deve:

- 1) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 2) avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- **l'importo della garanzia può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice** (la tipologia di certificazione, la data di rilascio, il periodo di validità, l'ente certificatore, la scadenza, il numero e la relativa percentuale della garanzia provvisoria dovranno essere specificati nella Domanda di partecipazione di cui al punto A.1) e nel "Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni" di cui al punto A.3)). Il concorrente potrà produrre la certificazione scansionando l'originale cartaceo e inserendolo nell'apposito spazio.

IL CONCORRENTE DOVRA' PRESENTARE, INOLTRE, A CORREDO DELLA SUDETTA GARANZIA, l'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a

rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si sottolinea quanto segue:

- **nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione** (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve necessariamente produrre un ulteriore e separato documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

- **nel caso in cui il concorrente presenti una fideiussione bancaria o assicurativa**, l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione (se la fideiussione è prestata mediante scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. n. 31/2018, tale impegno si intende assolto)

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento, (nel caso di cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico bancario, nella causale dovrà essere riportata la ragione sociale di tutti gli operatori economici che andranno a costituire l'A.T.I./consorzio per i quali la stessa è versata).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti caricato sulla piattaforma START, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lettera sss, e 60 del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicazione della concessione sarà effettuata a favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto. Scaduti i termini di presentazione, le offerte saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi:

“CRITERI DI VALUTAZIONE”

OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA

MAXPUNTI 30
MAX PUNTI 70

TOTALE**PUNTI 100**

Il punteggio relativo all'offerta tecnica, per un massimo di punti 70, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

<p>1. Realizzazione di un campo da padel</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente criterio, il concorrente dovrà inserire nell'offerta tecnica una proposta progettuale, completa di quadro economico, per la realizzazione di un campo da padel nell'area indicata nella planimetria allegata al bando</p> <p>Il punteggio sarà attribuito tenuto conto della soluzione progettuale proposta e del valore finanziario di essa</p>	Massimo Punti 30
<p>2. Struttura organizzativa</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa proposta e indicare l'organigramma del personale; quindi, in particolare: il numero, la qualifica, l'esperienza e i titoli del personale (istruttori, assistenti bagnanti, amministrativi, ecc.), specificando se trattasi di personale assunto a tempo determinato o indeterminato e il tipo di contratto, le modalità di coordinamento e supervisione. Dovranno essere altresì indicati l'esperienza e i titoli delle seguenti figure: Responsabile dell'impianto, Responsabile della piscina, Addetto agli impianti tecnologici.</p>	Massimo Punti 5
<p>3. Apertura al pubblico del centro sportivo la domenica e in giorni festivi</p> <p>In aggiunta a quanto previsto all'art. 8 del capitolato "Calendario di utilizzo e orari", il concorrente potrà indicare il numero di domeniche e giorni festivi di apertura al pubblico offerti</p> <p>L'apertura al pubblico offerta dovrà comprendere tutti i servizi presenti nel centro sportivo (piscina, campi da tennis e calcetto, pista di atletica, palestra)</p> <p>Verranno attribuiti punti 0,2 per ogni giorno di apertura offerto (domenica o festivo)</p>	Massimo Punti 10
<p>4. Programma delle attività nelle piscine</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le attività e i corsi che effettuerà, in caso di affidamento, nelle piscine, specificando in particolare quelli rivolti alle seguenti utenze: bambini, disabili e anziani</p>	Massimo Punti 5
<p>5. Progetto di utilizzo della pista di atletica</p> <p>Il concorrente dovrà formulare una proposta di gestione della pista di atletica che descriva le modalità di utilizzo da parte degli utenti e delle società e associazioni sportive</p>	Massimo Punti 5
<p>6. Interventi di efficientamento energetico del centro sportivo</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente criterio, il concorrente dovrà inserire nell'offerta tecnica una proposta progettuale, completa di studio di fattibilità, quadro economico, relazione tecnica descrittiva da cui risulti il risparmio energetico</p>	Massimo Punti 10

ottenibile con gli interventi	
7. Programma di manutenzione ordinaria e periodica annuale Il concorrente dovrà redigere un piano di manutenzione programmata, indicando tempi e modalità degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica degli edifici e degli impianti	Massimo Punti 5

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere articolata in sezioni, una per ogni criterio di valutazione (1, 2, 7).

Relativamente al criterio 3 deve essere presente dichiarazione esplicita del concorrente circa i giorni di apertura al pubblico del centro sportivo la domenica e in giorni festivi offerti; in assenza di dichiarazione esplicita, il criterio si considera non soddisfatto. Non sono ammesse dichiarazioni che non consentano in modo chiaro l'attribuzione del punteggio o dichiarazioni attraverso le quali il concorrente assume un impegno parziale o condizionato.

Relativamente ai rimanenti criteri, l'attribuzione del punteggio avverrà come segue.:

- ciascun commissario attribuisce un coefficiente tra quelli riportati nella tabella sottostante

Giudizio	coefficienti
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Non valutabile	0

- si procederà quindi a calcolare la media dei coefficienti e successivamente ad attribuire il punteggio attraverso la seguente formula : $p = mc * \text{punteggio massimo attribuibile}$.

dove mc = media aritmetica dei coefficienti corrispondenti al giudizio espresso da ciascun commissario

OFFERTA ECONOMICA

Sono ammesse solo offerte in diminuzione rispetto all'importo a base di gara (contributo annuo del Comune)

All'offerta migliore saranno attribuiti punti 30

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * R_i / R_{\max}$$

Dove:

P_i è il punteggio da attribuire all'offerta economica del concorrente i-esimo

P_{\max} è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (nella fattispecie 30)

R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{\max} è il ribasso migliore offerto

Per ciascun concorrente, il calcolo del punteggio complessivo sarà effettuato sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dell'offerta tecnica al punteggio ottenuto per l'offerta economica.

Si precisa che i punteggi assegnati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è < 5, al centesimo superiore se la terza cifra decimale è >= 5)

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto e dei

presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del d lgs. 50/2016 e s.m.i. può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno Mercoledì 23 Novembre**, la seguente documentazione:

- AMMINISTRATIVA di cui al successivo punto A)
- TECNICA di cui al successivo punto B)
- ECONOMICA di cui al successivo punto C).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

E' generata dal sistema telematico ed a tal fine il concorrente dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e conseguentemente:

- definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- generare il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema e firmare il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel file "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente bando, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il modello di cui al successivo punto (Modello 1- Ulteriori dichiarazioni)

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

(reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara)

Si precisa quanto segue:

- i suindicati documenti devono essere debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in tal caso va allegata anche relativa procura);
- il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione della documentazione, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità;
- in caso di partecipazione in ATI i documenti di cui ai punti A.2) e A.3) dovranno essere presentati singolarmente da tutti i soggetti parte dell'associazione (sia costituita che costituenda); nel caso di partecipazione di Consorzio, i documenti di cui ai punti A.2) ed A.3) dovranno essere presentati sia dal Consorzio che dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio;
- nel caso di partecipazione di consorzio, deve essere caricata copia dell'elenco delle ditte consorziate, copia dell'atto costitutivo, e dovrà essere indicata quella esecutrice del servizio;
- in caso di partecipazione di ATI/GEIE/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito impegno a costituirsi (specificando le parti della concessione di competenza di ognuna) mentre in caso di partecipazione di ATI/GEIE/Consorzio costituiti, occorre allegare l'atto notarile di costituzione dell'ATI/GEIE/Consorzio (è ammessa la produzione della copia autenticata);
- nel caso in cui il concorrente, singolo o in raggruppamento, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti avvalendosi delle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO), ex art. 89 del Codice, i documenti di cui ai punti A.2) e A.3) dovranno essere prodotti sia dall'impresa concorrente che da quella ausiliaria; il concorrente dovrà inoltre produrre l'ulteriore documentazione richiesta dal citato art. 89, cui si rinvia.

A.4) GARANZIA PROVVISORIA di cui al punto 11.

A.5) RICEVUTA VERSAMENTO ANAC di cui al punto 12.

A. 6) ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO di cui al punto 9.

A. 7) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

In questo spazio il concorrente potrà caricare l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la partecipazione alla procedura o che ritenga comunque opportuno allegare.

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio predisposto dalla piattaforma, la propria offerta tecnica, *firmata digitalmente*, secondo le indicazioni di cui al paragrafo “**CRITERI DI VALUTAZIONE**”

Nel caso di RTI/consorzio/GEIE costituito, l'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo; nel caso di RTI/consorzio/GEIE da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nell'offerta tecnica.

B) **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta (contributo annuale) pari a **€ 30.000,00**.

SI PRECISA CHE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del citato D.Lgs n. 50/2016, dovranno essere indicati, nel modello di offerta economica (“Modello 2-Off.ec. Indicazione oneri aziendali e costo manodopera”) predisposto dalla Stazione appaltante, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

- 1) l'importo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'iva, afferenti l'impresa;
- 2) il costo della manodopera sostenuto;

SI EVIDENZIA quanto segue:

- secondo le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 815 del 07/02/2018, dalla mancata indicazione degli oneri aziendali e, PER ANALOGIA, del costo della manodopera, non sanabile con soccorso istruttorio, CONSEGUE L'ESCLUSIONE dalla gara.

Dato che il SISTEMA START non permette di modificare o di eliminare il Form on line dell'offerta economica e non permette di indicare oneri per la sicurezza e costi della manodopera di importo superiore alla offerta economica, viene richiesto di compilare, firmare e caricare sia il form on line generato dal Sistema START sia lo schema di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante

PERTANTO, per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

1) per quanto riguarda il form on line

- a) Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- b) Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta, inserendo il prezzo offerto al netto dell'IVA;
- c) Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- d) Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- e) Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

2) per quanto riguarda il “Modello 2- Off.ec. Indicazione oneri aziendali e costo manodopera” predisposto dalla stazione appaltante:

- f) Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- g) Compilare il “Modello 2” predisposto dalla stazione appaltante inserendo l'importo relativo agli oneri della sicurezza e l'importo relativo ai costi della manodopera;
- h) Firmare digitalmente il documento “Modello 2” predisposto dalla stazione appaltante;
- i) Inserire nel sistema il documento “Modello 2”, firmato digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

B.2) Il concorrente dovrà, infine, inserire nell'apposito spazio “ IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)” atto a dimostrare l'equilibrio economico finanziario per la durata della concessione.

La stazione appaltante, prima della aggiudicazione non efficace, procede alla verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), sull'offerente che ha presentato la migliore offerta. Lo stesso, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto a fornire, entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi, le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nella propria offerta, che non potrà essere modificato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 “ è sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- ✓ deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- ✓ deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Si precisa quanto segue:

- l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto (ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016);

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel presente bando di gara non è indicata alcuna data per l'apertura delle offerte, in quanto, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050), nella gara telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica;

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando di gara;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando nella busta virtuale B "Offerta Tecnica" e a consegnare i relativi documenti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando.

Successivamente, si procederà all'apertura della busta virtuale C "Offerta economica" e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente bando di gara.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria e si procederà ai sensi di quanto previsto al punto 18.

Qualora la migliore offerta superi la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo quanto indicato al successivo punto 17.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 18.

18.AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, al concessionario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico del concessionario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Massa Carrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Aulla dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente appalto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aulla.

Per maggiori informazioni, il contraente potrà visitare il sito web <https://comune.aulla.ms.it>, accedendo alla sezione “*privacy*” (<https://comune.aulla.ms.it/privacy-policy/>).

21. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione non efficace;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

22. DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario, in applicazione di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n ° 62/2013, è tenuto a far osservare a propri dipendenti o

collaboratori gli obblighi di condotta di cui al sopraindicato codice di comportamento; l'accertata violazione dei presenti obblighi può comportare risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente al momento della pubblicazione dello stesso.

Carrara, 20 Ottobre 2022

**Il Dirigente della C.U.C.
Dott. Cristiano Boldrini**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)